

## Novità fiscali del 6 agosto 2012

### Indice:

- 1) Costi da reato e fatture oggettivamente inesistenti: Chiarita la nuova disciplina**
- 2) Decreto crescita è Legge: ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni**
- 3) Ratificati i trattati su fiscal compact e sul meccanismo europeo di stabilità**
- 4) Collegio sindacale: norme di comportamento, al via le osservazioni sulle società quotate fino al 30 settembre**
- 5) Proroghe del 20 agosto, anche l'Inail si adegua**
- 6) Pronta la polizza di responsabilità civile dei consulenti del lavoro**
- 7) UNGDCEC: la goccia che fa traboccare il vaso**
- 8) Salvaguardati: nuovo messaggio dall'Inps**
- 9) Governo: approvato regolamento di controllo delle società pubbliche e sulle professioni - più tempo per l'assicurazione R.C. (obbligo di stipulare assicurazione professionale entro 12 mesi)**

### **1) Costi da reato e fatture oggettivamente inesistenti: Chiarita la nuova disciplina**

Non sono deducibili i costi direttamente connessi al compimento dei reati più gravi.

Previste apposite sanzioni, inoltre, per chi indica in dichiarazione costi relativi all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi in realtà mai sostenuti.

Sono stati, infatti, chiariti dall'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 32/E del 03 agosto 2012 gli aspetti interpretativi ed applicativi legati alla nuova disciplina sui costi da reato e le fatture oggettivamente inesistenti.

### **Costi da reato: L'indeducibilità è determinata dal "diretto utilizzo"**

La citata circolare ha rimarcato il requisito del "diretto utilizzo", necessario per stabilire l'indeducibilità del costo sostenuto per compiere attività criminose. Difatti, il cd. Decreto semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012) ha riformulato il comma 4-bis dell'art. 14 della Legge n. 537 del 1993, circoscrivendo l'indeducibilità ai soli componenti negativi di reddito direttamente utilizzati per compiere attività delittuose non colpose.

L'indeducibilità viene meno in caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento.

Nel verificarsi di una di queste ipotesi il contribuente ha, quindi, diritto al rimborso delle maggiori imposte versate e dei relativi interessi, ma anche, come precisato dalla circolare, delle sanzioni.

### **Fatture inesistenti: Sanzioni fino al 50% delle spese dichiarate**

Ulteriori istruzioni sono state fornite anche riguardo l'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti.

In questi casi si applica una sanzione amministrativa che va dal 25% al 50% dell'ammontare dei componenti negativi, relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, indicati nella dichiarazione dei redditi. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il contribuente ha comunque la possibilità di pagare solo un terzo della sanzione (art. 16, comma 3, Dl n. 472/1997).

Comunque, in nessun caso è possibile applicare le disposizioni in materia di concorso e continuazione.

### **Retroattività della norma se più favorevole al reo**

Le nuove disposizioni, utilizzabili anche ai fini Irap, se più favorevoli rispetto alle precedenti previsioni normative, si applicano anche per fatti, atti o attività posti in essere prima del 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del Decreto. Ciò a patto che i provvedimenti precedentemente emessi non siano divenuti definitivi.

### **Focus sulla particolare disciplina**

In particolare, la prima rilevante novità normativa è data dall'introduzione di una nuova previsione che sostituisce, restringendone l'ambito di applicazione, la formulazione del previgente comma 4-bis dell'art. 14 della legge 537/1993. La novella normativa circoscrive l'indeducibilità ai soli componenti negativi relativi ai beni o alle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di fattispecie penalmente rilevanti aventi natura delittuosa.

Nel vigente contesto normativo non sono, quindi, ammessi in deduzione i soli costi che il contribuente abbia sostenuto per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto.

Sul piano dell'elemento soggettivo del reato, il legislatore restringe poi ulteriormente l'area dell'indeducibilità ai soli componenti negativi correlati al compimento di attività delittuose di natura non colposa.

L'altra importante novità introdotta dal legislatore riguarda il momento a partire dal quale opera l'indeducibilità del costo.

In base alla nuova formulazione della norma è a tal fine necessario che in relazione alla fattispecie delittuosa non colposa cui il costo è direttamente connesso sia stata formalmente esercitata l'azione penale ovvero il giudice abbia, comunque, emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 c.p.p..

L'indeducibilità del costo permane, come chiarito dalle entrate, nel caso di sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato; tale pronuncia, non dichiarando, nel merito, l'assoluzione dell'imputato, non determina, infatti, il venir meno del presupposto del recupero fiscale effettuato.

Il nuovo comma 4-bis, è destinato ad avere importanti riflessi in tema di deducibilità di costi e spese esposti in fatture soggettivamente inesistenti.

Per effetto di tale disposizione, l'indeducibilità non si applica per i costi e le spese esposti in fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Poiché, nel nuovo regime, l'indeducibilità del costo opera ove vi sia stato un diretto utilizzo dei beni o dei servizi per il compimento dell'attività delittuosa non colposa, saranno deducibili, ovviamente al ricorrere dei requisiti generali di deducibilità dei costi previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi, i costi documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti connessi all'acquisizione di beni o servizi scambiati o prestati nell'ambito dell'attività commerciale del soggetto.

Ai fini dell'Iva, rimanendo ferme le regole generali in materia di detrazione, permane, invece, l'indeducibilità dell'imposta per il contribuente che non dimostri la propria buona fede e quindi la propria estraneità alla frode.

Altra importante novità analizzata dalla circolare è quella contenuta al comma 2 dell'art. 8, con il quale il legislatore interviene sul tema dell'utilizzo di fatture relative a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.

Al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva, si è prevista in tali casi la non imponibilità dei componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare dei costi non ammessi in deduzione, e l'applicazione, in tali fattispecie, della sanzione amministrativa dal 25% al 50% dell'ammontare dei componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.

La predetta sanzione, che gli Uffici irrogheranno a mezzo di apposito atto di contestazione ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997, è riducibile di un terzo esclusivamente ai sensi del comma 3 della stessa norma.

In relazione alla fattispecie sanzionatoria in esame il legislatore ha, infine, escluso l'applicabilità degli istituti del concorso e della continuazione.

Tutte le novità normative richiamate sono ampiamente illustrate nella circolare, la quale, dopo aver affrontato anche il tema del trattamento sanzionatorio in caso di costi relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di attività delittuose non colpose, consistente nell'applicazione delle sanzioni dal 100% al 200% della maggior imposta per "infedeltà" della dichiarazione, e ulteriormente precisato come rimanga in facoltà del contribuente scongiurare l'inizio di un'attività di controllo attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa recante le variazioni in aumento del reddito imponibile corrispondenti ai costi indebitamente dedotti, si sofferma nel commento dell'altra novità introdotta dal nuovo testo del comma 4-bis, il quale disciplina espressamente il caso in cui, successivamente all'azione di controllo dell'Ufficio, intervenga in favore del contribuente una sentenza definitiva di assoluzione ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla prescrizione, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere.

In tali casi, venuto meno il presupposto per il recupero a tassazione dei costi, al contribuente compete il rimborso delle maggiori imposte versate in seguito alla contestata non ammissibilità in deduzione degli stessi e dei relativi interessi, rimborso che, come chiarisce espressamente la stessa circolare, dovrà estendersi anche alle sanzioni, benché non richiamate esplicitamente nel dettato normativo.

Tale obbligo restitutorio scatta anche con riguardo alle somme versate in ipotesi di ravvedimento operoso nonché nei casi i cui il contribuente abbia

definito la pretesa tributaria attraverso il ricorso agli istituti definitivi di cui al D.Lgs. n. 218/1997 o D.Lgs. n. 546/1992.

Infine, la circolare ha esaminato la disposizione transitoria di cui al comma 3 del medesimo art. 8, che prevede l'applicabilità delle nuove regole, ove più favorevoli, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore delle stesse, salvo che i provvedimenti emessi in base al previgente comma 4-bis non si siano resi definitivi.

Peraltro, le nuove norme continuano ad essere applicabili anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

## **2) Decreto crescita è Legge: ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni**

Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato convertito definitivamente in Legge.

Senato: ultime approvazioni. Sì definitivo il 3 agosto 2012 al DDL 3426 di conversione del Decreto Legge recante "misure urgenti per la crescita del Paese"; con 216 voti a favore, 33 contrari e 4 astensioni il Senato ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione del provvedimento.

E' stato, quindi, convertito in Legge, con modificazioni, il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

### **Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni**

L'art. 9, modificato dalla Camera, è diretto ad assoggettare all'imposizione IVA le operazioni relative a cessioni e locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche oltre il limite dei cinque anni dall'ultimazione dei lavori.

Si ricorda preliminarmente che la disciplina era stata recentemente modificata dall'art. 57 del D.L. n. 1 del 2012 (liberalizzazioni), che aveva assoggettato all'imposizione IVA le operazioni relative agli interventi su fabbricati destinati ad alloggi sociali ed aveva consentito alle imprese che operano nel settore immobiliare di optare per la contabilizzazione separata relativamente alle operazioni di cessione di immobili abitativi in esenzione IVA. Tale ampliamento dell'opzione per la separazione (già applicata per la gestione relativa alle locazioni in esenzione) era volto a facilitare la gestione delle operazioni di cessione in esenzione.

In particolare, la **lettera a)** del **comma 1** dell'art. 9 novella i numeri 8), 8-bis) e 8-ter) dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (elena le operazioni esenti da IVA).



Per effetto delle modifiche apportate al numero 8), non sono esenti da IVA le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione:

- di fabbricati abitativi, effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o ristrutturazione urbanistica (di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
- di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali;
- di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Si ricorda che il D.M. 22 aprile 2008, emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, definisce come "alloggio sociale" l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

Per effetto delle modifiche apportate al numero 8-bis), non sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato:

- effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi edilizi, anche oltre cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione - o dell'intervento di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o ristrutturazione urbanistica - nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

Inoltre, a **seguito di una modifica introdotta dalla Camera**, non sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati di civile abitazione:

- destinati ad alloggi sociali, ove il cedente abbia manifestato espressamente l'opzione per l'imposizione nel relativo atto.

Per effetto delle modifiche apportate al numero 8-ter), non sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni:

- effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi edilizi, anche oltre cinque anni dalla data di ultimazione della

costruzione - o dell'intervento di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o ristrutturazione urbanistica - per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

La **lettera b)** del comma 1 del medesimo art. 9 novella quindi la lettera *a-bis* dell'art. 17, sesto comma, del medesimo D.P.R. n. 633/1972, il quale prevede l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (cd. *reverse charge*) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali.

Come è noto, l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente. Ciò, in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d'imposta nei confronti dell'Erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Per effetto delle modifiche introdotte, il meccanismo dell'inversione contabile viene quindi esteso a tutte le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato - anche non strumentali - di cui ai numeri *8-bis*) e *8-ter*) sopra citati per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

La **lettera c)** - **cui la Camera ha approvato una modifica formale** - infine novella il n. 127-*duodevicies*) della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che elenca i beni e servizi soggetti all'aliquota ridotta del 10%.

Il precedente n. 127-*duodevicies*) assoggettava all'aliquota del 10% le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e le locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

Ferma restando la disciplina delle locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per effetto delle modifiche apportate l'aliquota del 10% viene quindi estesa alle locazioni di:

- tutti i fabbricati abitativi (e non solo di quelli in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata), effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi edilizi sopra richiamati;
- fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Resta invece confermata la normativa vigente in tema di aliquote IVA sulle cessioni, in sostanza:

- 4% per cessioni a favore di soggetti in possesso dei requisiti per le agevolazioni prima casa destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno

o di altri addetti alla coltivazione dello stesso o all'allevamento del bestiame ed attività connesse;

- 10% per cessioni a favore di soggetti non in possesso dei predetti requisiti, per cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, con l'esclusione invece di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, per cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero di linee di trasporto metropolitane tranviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; per cessioni di impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali ed ai relativi collettori di adduzione; infine, per cessione di impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
- 21% per cessioni di fabbricati aventi caratteristiche di lusso e cessioni di fabbricati ad uso non abitativo.

### **3) Ratificati i trattati su fiscal compact e sul meccanismo europeo di stabilità**

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 28 luglio 2012:

- La Legge 23 luglio 2012, n. 114 per la ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria;
- la Legge 23 luglio 2012, n. 115 per la ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- la Legge 23 luglio 2012, n. 116 per la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità.

Il Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria è stato firmato da tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione di Regno Unito e Repubblica ceca. Entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, a condizione che 12 stati della zona euro lo abbiano ratificato.

Tra i punti principali, Assonime segnala:

- L'impegno degli stati di trascrivere nell'ordinamento nazionale, tramite disposizioni vincolanti e permanenti, preferibilmente costituzionali, le regole del pareggio di bilancio e dell'obbligo della riduzione del rapporto tra il debito pubblico e il Pil fino al 60% (mediamente di 1/20 all'anno per la parte



eccedente tale misura). L'obbligo si estende all'introduzione di un meccanismo automatico di correzione delle deviazioni rispetto agli impegni;

- l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte di giustizia europea di eventuali controversie sull'applicazione del Trattato relative alle modalità di trasposizione delle nuove regole negli ordinamenti nazionali (e non al rispetto nel merito dei vincoli alle politiche di bilancio nazionali);

- sul coordinamento delle politiche economiche e la convergenza, l'impegno degli stati a coordinare la collocazione dei titoli di debito pubblico riferendo preventivamente alla Commissione e al Consiglio europeo i piani di emissione dei titoli di debito e a discutere preventivamente - e coordinare laddove appropriato - le grandi riforme di politica economica;

- in tema di governance, l'istituzione dell'Eurosummit, in cui i Capi di Stato e di governo delle parti contraenti appartenenti all'area euro si riuniscono, informalmente e almeno due volte l'anno, insieme al Presidente della Commissione europea per discutere le questioni sulla governance della zona euro e gli orientamenti strategici per la condotta delle politiche economiche.

La modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE è stata adottata sulla base della procedura semplificata dell'art. 48 TUE, prevista per modifiche che non accrescono le competenze dell'Unione europea.

L'articolo 136, che reca disposizioni specifiche per gli Stati membri dell'area euro, volte a contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, è stato modificato aggiungendo un terzo comma in base al quale "gli stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell'intera zona euro.

La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità".

Sulla base di tale modifica è stato concluso il Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (MES).

Il MES è stato costituito come istituzione finanziaria internazionale permanente, al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro con l'obiettivo di mobilitare i finanziamenti e fornire assistenza finanziaria agli stati dell'area euro che già si trovano o rischiano di trovarsi in gravi problemi finanziari.

Il MES avrà un capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di euro e una capacità di prestito effettiva pari al massimo a 500 miliardi di euro.

L'assistenza finanziaria verrà concessa sulla base di stretta condizionalità, nell'ambito del programma di aggiustamento e del coinvolgimento del settore privato – deciso caso per caso e in linea con le prassi del FMI.

Gli strumenti di assistenza finanziaria a disposizione sono diversi:

- la concessione di prestiti secondo condizioni contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in un protocollo d'intesa (art. 16).
- l'acquisto di titoli emessi sul mercato primario da un membro del MES (art. 17);
- l'acquisto titoli emessi sui mercati secondari, previa analisi della BCE che riconosca l'esistenza di circostanze eccezionali sui mercati finanziari e seri rischi per la stabilità finanziaria (art. 18);
- la concessione, in via precauzionale, di linee di credito condizionali o di linee di credito soggette a condizioni rafforzate (art. 14);
- l'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari attraverso prestiti agli stati membri (art. 15).

Il Trattato istitutivo entrerà in vigore quando gli Stati membri che rappresentano il 90% degli impegni di capitale lo avranno ratificato.

**(Assonime, nota del 02 agosto 2012)**

#### **4) Collegio sindacale: norme di comportamento, al via le osservazioni sulle società quotate fino al 30 settembre**

Al via la consultazione pubblica sulle Norme di comportamento del collegio sindacale relative alle società quotate.

Si concluderà il 30 settembre 2012 la consultazione pubblica sulle Norme di comportamento del collegio sindacale relative alle società quotate, approvate in via preliminare dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili lo scorso 25 luglio.

Procede, dunque, da parte dei commercialisti l'iter che porterà alla statuizione definitiva delle Norme di comportamento del collegio sindacale.

Le Norme ora proposte, infatti, seguono quelle emesse dal Consiglio nazionale con riferimento alle società non quotate. Esse conservano l'impianto di quelle già emesse, suggerendo e raccomandando il comportamento professionale da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco in questo tipo di società.

Si tratta di norme di deontologia professionale rivolte a tutti i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ed emanate in attuazione del vigente Codice deontologico.

Ogni Norma non solo è composta da Principi - corredati da Riferimenti essenziali e da Criteri applicativi - che forniscono ai sindaci gli strumenti operativi di riferimento per lo svolgimento delle proprie funzioni, ma è anche accompagnata da brevi Commenti che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.

Il Consiglio Nazionale invita l'intera professione, le Istituzioni e tutti i soggetti interessati a presentare le proprie osservazioni in merito al documento.

I contributi potranno essere inviati esclusivamente tramite la procedura appositamente prevista sul sito [www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it) entro il 30 settembre 2012.

Al termine della consultazione, tenuto conto delle osservazioni pervenute, il Consiglio Nazionale approverà il testo definitivo.

**(CNDCEC, nota del 03 agosto 2012)**

### **5) Proroghe del 20 agosto, anche l'Inail si adegua**

Emanato documento di prassi che sposta i termini.

Pubblicata la nota INAIL 18 luglio 2012 riguardante l'art. 37, comma 11 bis, D.L. n. 223/2006 - Differimento dei termini di versamento in scadenza nel mese di agosto.

L'art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha introdotto, all'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 11-bis secondo il quale "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

Pertanto, a partire dal 2012, è divenuto "strutturale" il differimento al 20 agosto, senza maggiorazioni, dei termini aventi scadenza ricompresa tra il 1° ed il 20 agosto riguardanti il versamento dei premi assicurativi e/o dei relativi accessori, compresi quelli oggetto di rateazione ex lege 449/1997 ed ex lege 389/1989, nonché gli altri titoli, di qualsiasi natura, oggetto di richiesta dell'Istituto in relazione al rapporto assicurativo.

## **6) Pronta la polizza di responsabilità civile dei consulenti del lavoro**

A dieci giorni dalla decorrenza dell'obbligo, salvo novità dell'ultimora, è stata definita la polizza di Rcd per i Consulenti del lavoro.

Il Consiglio Nazionale, in virtù della competenza prevista dalla Legge 148/2011, ha predisposto la convenzione utile per tutti gli iscritti.

### **Polizza RC PROFESSIONALE per i Consulenti del Lavoro**

#### **Art. 3 comma 5 lett. e) Legge 148/2011**

Come è noto, il Consiglio Nazionale ha individuato nella società Marsh S.p.A. il broker assicurativo cui ha affidato l'incarico di reperire sul mercato, la Polizza Responsabilità Civile Professionale in forma completa in ottemperanza alle attuali disposizioni legislative.

Di particolare interesse in questo momento è, infatti, la garanzia Responsabilità Civile Professionale a copertura di tutta l'attività professionale esercitata quale obbligo imposto ai professionisti a far data dal prossimo 13 agosto.

Il Consiglio Nazionale ha stipulato, in ossequio alle previsioni della legge 148/2011 che ne prevedono la competenza, una convenzione contenente le condizioni generali della polizza con l'assicuratore Chartis Europe SA, specializzato nel ramo Responsabilità Civile Professionale modulandola alle proprie esigenze.

Di seguito vengono sinteticamente illustrati gli elementi essenziali e risposte ai quesiti più frequenti:

#### **Soggetti che possono aderire**

I Consulenti del lavoro individualmente o in studi associati e soci di società professionali.( STP)

#### **Massimale della polizza.**

A scelta da euro 250.000,00 fino a euro 2.500.000,00

#### **Attività assicurata**

Tutta l'attività professionale prevista dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo: adempimenti, consulenza ed assistenza in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa, contabile, fiscale e dichiarativi, redazione di bilanci, assistenza e rappresentanza in materia fiscale e tributaria, attività di conciliazione e arbitrato ecc.)

#### **Danni commessi da collaboratori o dipendenti**



Sono sempre compresi i fatti colposi e/o dolosi commessi da collaboratori o dipendenti dell'assicurato

**Retroattività**

Per il professionista non precedentemente assicurato, fino a **5 anni**;  
Per il professionista assicurato nel periodo precedente per il medesimo rischio, **illimitata**.

**Durata della polizza**

Annuale con rinnovo tacito

**Cessazione attività e garanzia postuma**

Nell'ipotesi di cessazione dell'attività per cause diverse dalla radiazione, è prevista una garanzia di **2 anni gratuitamente estendibili a 5 con premio aggiuntivo forfettario**.

**Estensione territoriale**

Mondo intero escluso USA e Canada.

**Premio**

Predeterminato su fasce di fatturato (introiti fiscali dell'anno precedente), ad esempio: fatturato euro 80.000 e massimale euro 250.000 = premio lordo euro 350. Non è previsto il conguaglio sul fatturato.

**Adesione e rinnovo**

È possibile fare un preventivo e acquistare la polizza sul sito. E', altresì, previsto un call-center dedicato.

**Sinistro**

In caso di sinistro è necessario compilare il modello di denuncia sinistri, sempre reperibili sul sito.

**Comitato tecnico**

E' istituito un comitato tecnico composto da un rappresentante della compagnia, uno del Broker e uno del Consiglio Nazionale, con il compito di esaminare e valutare i casi particolari, gli elementi statistici ed i motivi di eventuali mancati rinnovi o disdette delle polizza da parte della compagnia.

**(Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, comunicato del 03 agosto 2012)**



## **7) UNGDCEC: La goccia che fa traboccare il vaso**

L'art. 3, comma 5, lett. e) del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni con la Legge 148/2011, rende obbligatoria per tutti i professionisti la stipula di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Tale obbligo scatta a partire dal 13 agosto 2012.

Appare perciò urgente sostenere con forza la richiesta di differimento temporale di tale scadenza, così come auspicato anche presso la Commissione Giustizia della Camera.

Il tempo guadagnato attraverso un congruo differimento di tale obbligo, servirà a valutare con attenzione la posizione di tanti giovani dottori commercialisti che, lavorando per un solo cliente, magari un ben organizzato studio professionale di riferimento, non possono essere chiamati ad assumere un gravame finanziario di tale rilevanza, a fronte di compensi spesso esigui.

Come rappresentanza sindacale dei giovani commercialisti l'Unione nazionale ritiene viceversa che essi debbano essere incentivati e, quindi, sostenuti anche economicamente nella fase di start up dell'attività professionale.

L'Ungdcec chiede con decisione di porre termine ad ogni iniziativa che scoraggi, anche psicologicamente, i giovani commercialisti dall'esercizio autonomo e fiero della professione per la quale tanto hanno studiato e tanto duramente lavorano in fase formativa.

**(Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, comunicato stampa del 02 agosto 2012)**

## **8) Salvaguardati: nuovo messaggio dall'Inps**

Pubblicato dall'Inps il **messaggio n. 13052 del 03 agosto 2012** riguardante la salvaguardia ai sensi dell'art. 24, comma 14, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e s.m.i. e del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, del 1 giugno 2012 (65.000).

Tale norma stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011 continuano ad applicarsi a determinate categorie di soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Tali lavoratori continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia o anzianità:

- sulla base dei requisiti vigenti anteriormente al 6/12/2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011;
- sulla base del regime delle decorrenze introdotto dalla legge n. 122/2010 (finestra mobile).

La salvaguardia si applica entro i limiti delle risorse stabilite, fino al 2019, dal comma 15 dell'articolo 24 citato.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, ha determinato in 65.000 unità il limite massimo numerico dei beneficiari della deroga di cui al richiamato comma 14, nonché le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento.

Con precedente messaggio n. 12196 del 20/07/2012, sono state fornite le prime indicazioni in merito al processo di verifica del diritto a pensione dei potenziali beneficiari della salvaguardia in argomento, che maturano i requisiti per il diritto e per l'accesso al trattamento pensionistico sino al 2019.

Il nuovo messaggio contiene le prime istruzioni operative al riguardo e, in allegato, fornisce un riepilogo della normativa vigente alla data del 5 dicembre 2011 a cui fare riferimento ai fini della individuazione dei requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche nei confronti dei potenziali beneficiari delle disposizioni in oggetto.

### **9) Governo: approvato regolamento di controllo delle società pubbliche e sulle professioni - più tempo per l'assicurazione R.C. (obbligo di stipulare assicurazione professionale entro 12 mesi)**

Il governo, nella sua riunione del 03 agosto 2012, ha approvato lo schema di regolamento con i termini e le modalità di attuazione della disciplina sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società pubbliche costituite in Italia (vedi legge n. 120 del 2011); lo schema di regolamento verrà sottoposto al parere del Consiglio di Stato prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio.

Il Consiglio dei Ministri sulla base della relazione del Ministro dell'ambiente ha anche approvato un decreto legge per consentire l'avvio immediato delle bonifiche nelle aree inquinate nel sito di interesse nazionale di Taranto.

Il Consiglio dei Ministri si è poi pronunciato in merito alle seguenti materie:

- Riforma di strutture della Difesa;
- Regolamento sulle professioni;
- Normativa comunitaria;
- Atti internazionali.

### **Regolamento sulle professioni**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento governativo di attuazione della delega sulla riforma degli ordinamenti professionali prevista dalla legge n. 148 del 2011 (stabilizzazione finanziaria e sviluppo).

Il Governo, nella deliberazione finale, ha tenuto in debito conto le osservazioni del Consiglio di Stato e del Parlamento, attuando i principi delle liberalizzazioni. In particolare, è stato garantito il principio dell'accesso alla professione libero e non discriminatorio, e dell'effettività del tirocinio e dell'obbligo di formazione continua permanente del professionista.

Inoltre, è stato stabilito l'obbligo di assicurazione del professionista a tutela del cliente (prevedendo che la negoziazione delle convenzioni collettive con gli ordini professionali avvenga entro il termine di 12 mesi) ed è stata regolata la libertà di pubblicità informativa relativa all'attività professionale.

Infine – sempre in attuazione della delega – è stato fissato il principio della separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell'autogoverno degli ordini.

### **Normativa comunitaria**

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri interessati (nell'ordine: Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle politiche agricole) e dopo aver recepito i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, ha approvato in via definitiva i seguenti decreti legislativi:

1) decreto legislativo che attua la normativa comunitaria in materia di assistenza reciproca per il recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure (comunicato stampa n. 28 dell'11 maggio 2012).

Questo intervento normativo integra la disciplina già prevista individuando misure più incisive e uniformi in materia di mutua assistenza tra i Paesi dell'Unione europea per il recupero dei rispettivi crediti e di quelli dell'Unione europea relativi a dazi, imposte e agli indebiti finanziamenti per il sostegno dell'agricoltura e per lo sviluppo rurale.

Le novità più importanti sono l'estensione dell'assistenza tra Stati membri alla totalità delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative; la creazione di una base

giuridica per lo scambio di informazioni sui rimborsi fiscali tra amministrazioni degli Stati membri; infine, la predisposizione di un modulo standard di notifica (UNF);

2) decreto legislativo che apporta alcune modifiche e integrazioni alla normativa sui servizi nel mercato interno (comunicato stampa n. 26 del 30 aprile 2012), al fine di potenziare lo sviluppo e la competitività e favorire la semplificazione e la libera concorrenza nel mercato dei servizi. Il provvedimento in questione va dunque verso una significativa riduzione della burocrazia, indispensabile per favorire il recupero di competitività dell'economia nazionale.

Tra le novità principali ci sono: misure per rendere molto più rapido e semplice l'avvio delle nuove attività nel settore dei servizi attraverso l'introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che sostituisce la precedente Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'avvio delle attività di impresa non soggette a programmazione (viceversa, per quelle in cui resta fermo il regime autorizzatorio varrà l'istituto del silenzio assenso); interventi di immediata semplificazione riguardanti le attività di commercio all'ingrosso nel settore alimentare, di facchinaggio, di intermediazione commerciale e di affari, di spedizioniere, di acconciatore, di estetista, di lavanderia e di disciplina dei magazzini generali e dei mulini; l'abrogazione di alcuni Albi e Ruoli, fra i quali i commissionari, i mandatari, gli stimatori e pesatori pubblici ed i mediatori per le unità da diporto;

3) decreto legislativo che attua la normativa comunitaria che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la salvaguardia di specifici ambienti naturali (comunicato stampa n. 26 del 30 aprile 2012). Le nuove norme prevedono una semplificazione delle procedure per consentire la commercializzazione delle varietà di sementi destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale;

4) decreto legislativo che attua la normativa comunitaria che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (comunicato stampa n. 28 dell'11 maggio 2012). Il decreto promuove un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, incentivando l'utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di queste sostanze, riducendo i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente.

**Vincenzo D'Andò**